



COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

SERVIZIO SOCIALE

Allegato 2)

CAPITOLATO TECNICO

**PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.Lgs. 50/2016 E
SS.MM.II.**

**PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE**

CIG Z6A257608E

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la gestione del Servizio di Segretariato Sociale. Esso, operando come sportello unico per l'accesso ai servizi socio-assistenziali o sportello di cittadinanza, dovrà assicurare una pluralità di interventi ed attività che prevedono di:

- informare sui servizi sociali e sociosanitari presenti nell'Ambito territoriale e nel distretto sociosanitario.
- accogliere la domanda del cittadino/utente.
- svolgere attività di consulenza, orientamento e indirizzo.
- fornire aiuto al cittadino/utente diretto a facilitare l'espletamento delle procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi.

Articolo 2 - Destinatari

Il Servizio di Segretariato Sociale è rivolto a tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune di Santa Giusta. L'ammissione agli interventi, prestazioni, etc., sono regolate dalla normativa nazionale, regionale e dai regolamenti Comunali.

Articolo 3 – Luogo di esecuzione della prestazione

Il Comune di Santa Giusta mette a disposizione dell'appaltatore, per tutta la durata contrattuale, l'immobile, gli arredi, nonché le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio di Segretariato Sociale.

Articolo 4 – Modalità dell'appalto

Il servizio verrà affidato per mezzo di una procedura sul portale www.sardegncat.it, tramite RdO (Richiesta di Offerta) alla quale saranno invitati a partecipare gli operatori economici iscritti al CAT Sardegna nella Categoria merceologia n. AL96 "Servizi Sociali" che hanno presentato nei termini regolare manifestazione di interesse di cui all'avviso pubblico approvato con Determinazione n. 599/206 del 08.10.2018.

Tale procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., applicando i criteri di valutazione specificati nel punto 9 del Disciplinare di gara.

Articolo 5 - Obblighi assicurativi

Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali del personale operante, restano a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con esso, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti quest'ultimo e di ogni indennizzo; gli oneri previdenziali, assistenziali ed ogni altro onere, nessuno escluso ed eccettuato, previsto dalla legislazione sociale, vengono posti a carico della Ditta appaltante, come pure la corresponsione delle retribuzioni d'opera nei modi e termini di legge e dei contratti regionali delle Cooperative Sociali.

Il Comune è altresì esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale affidatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

Articolo 6 – Personale

L'Appaltatore dovrà assumere a esclusivo suo carico le spese del personale atto a garantire di espletare perfettamente il servizio previsto nel presente Capitolato.

Per lo svolgimento di tale servizio, l'appaltatore dovrà garantire la regolarità del rapporto di lavoro e il rispetto della normativa contrattuale, e nello specifico la figura di seguito indicata:

- a) Assistente Sociale iscritta all'Albo delle Assistenti Sociali, in possesso della Laurea triennale in Servizio Sociale o in Scienza del Servizio Sociale o Laurea specialistica o magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali, con un'esperienza nei servizi sociali c/o una pubblica amministrazione, di almeno due anni.

Monte ore n. 15 settimanali per n. 12 mesi dalla data di effettivo inizio del servizio.

La qualifica dell'operatore che svolgerà il servizio dovrà essere obbligatoriamente quella richiesta dal presente Capitolato.

L'aggiudicatario dovrà assicurare una continuità dell'intervento determinata dalla presenza dello stesso operatore per tutto l'arco di tempo stabilito per l'affidamento del servizio.

La momentanea sostituzione dell'operatore titolare deve essere fatta con altro operatore purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato.

I motivi che determinano la momentanea sostituzione dell'operatore titolare devono essere comunicati ed esplicitati in modo da permettere una verifica da parte dell'Ente appaltante. In ogni caso qualora la ditta, a causa di eventi imprevedibili, non fosse in grado di garantire il servizio, è tenuta ad informare il Responsabile del Servizio Sociale del Comune con assoluta urgenza e, comunque, ripristinare il servizio non oltre il giorno successivo, previa detrazione dal monte ore del servizio non prestato.

Gli operatori chiamati a svolgere il servizio dovranno:

- svolgere il servizio con impegno, diligenza, professionalità e riservatezza;
- mantenere un contegno riguardoso e corretto nei confronti degli utenti;
- mantenere il segreto d'ufficio nonché quello professionale su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- partecipare ai momenti di programmazione e verifica stabiliti dal Servizio Sociale Comunale.

Il Comune può chiedere in qualsiasi momento all'appaltatore, esponendo per iscritto le motivazioni, la sostituzione temporanea o definitiva, del personale che sia causa di grave disservizio o accertato malcontento da parte degli utenti e dimostri il perseverare negli stessi comportamenti pregiudizievoli.

Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l'indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all'aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente "dedicato" del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti, può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall'utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall'accensione.

Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 8 – Norme in materia di sicurezza sul lavoro e a tutela dei lavoratori

L'appaltatore ha l'obbligo di applicare integralmente nei confronti del lavoratore, impiegato nell'esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;

In caso d'inottemperanza ai suddetti obblighi, l'Amministrazione provvederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo e assegnerà all'aggiudicatario un termine di 20 giorni entro i quali provvedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

L'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni o al riconoscimento di interessi per la sospensione dei corrispettivi derivanti da eventuali sospensioni di cui al punto precedente.

Qualora l'aggiudicatario non adempia entro il suddetto termine, l'amministrazione procederà alla risoluzione del contratto incamerando il deposito cauzionale e destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.

Articolo 9 – Divieto di Subappalto

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. In caso d'infrazione commessa dall'appaltatore, l'unico responsabile verso il Comune e verso terzi, si riterrà l'appaltatore.

Articolo 10 - Assicurazioni

La ditta appaltatrice è responsabile dei danni che dovessero occorrere all'utenza, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e imputabili a colpa dei propri operatori o a

irregolarità o carenze nelle prestazioni. A tal fine dovrà stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi di importo pari al prezzo di aggiudicazione, esonerando il Comune da ogni responsabilità.

Articolo 11 – Penalità

In caso d'inadempimenti totali o parziali o abusi degli obblighi di cui al presente Capitolato e di inosservanza delle disposizioni contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale:

- da € 200,00 (duecento) e € 300,00 (trecento), per ogni giorno di ritardo per mancate sostituzioni del personale debitamente comprovate e documentate o per ogni giorno di inadempienza;
- da € 150,00 (centocinquanta) a € 2.500,00 (duemilacinquecento) seconda della gravità o della frequenza delle contestazioni.

L'importo della penalità sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.

Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite, oltre all'applicazione della penale, si procederà alla detrazione degli importi relativi alle prestazioni non effettuate. Le inadempienze e le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo PEC o fax, alla Ditta che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto, l'Ente appaltante deciderà in merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Il Comune si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, fatto salvo il diritto del Comune stesso al risarcimento dei danni.

Articolo 12 – Risoluzione contrattuale per inadempienza

Il Comune, indipendentemente dall'applicazione delle penalità di cui all'art. 13 si riserva la facoltà di chiedere, la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b) gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate nonostante diffide formali dell'Amministrazione;
- c) sospensione o interruzione, anche parziale, del servizio, con esclusione dei casi di forza maggiore debitamente comprovati;
- d) ripetute inosservanze delle norme di cui al presente capitolato nell'espletamento del servizio;
- e) abituale deficienza e negligenza nell'esecuzione del servizio, allorché la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- f) perdita, durante la durata del contratto, del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;
- g) l'aver subappaltato il servizio assunto;
- h) la sostituzione degli operatori con altri operatori non in possesso dei requisiti necessari;
- i) l'aver contestato alla ditta per tre volte, a mezzo Pec o fax, l'inosservanza delle disposizioni del presente capitolato.

Nel caso di risoluzione del contratto la Ditta incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale affidamento del servizio ad altra ditta e per tutte le altre circostanze che potrebbero verificarsi.

Articolo 13 – Recesso della Ditta ed eventuali penali

Nel caso la ditta rinunci all'espletamento del servizio, dovrà comunicarlo per iscritto con almeno 60 giorni di preavviso. Nell'ipotesi di mancato rispetto di tale periodo, verrà applicata una penale stabilita nella misura della spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere sino all'espletamento del nuovo appalto.

Articolo 14 – Domicilio dell'appaltatore

Per tutti gli effetti del contratto l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Santa Giusta, presso la sede dell'Amministrazione appaltante.

Articolo 15 - Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta affidataria saranno affrontate presso il foro competente di Oristano.

Articolo 16 - Contratto

In base a quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

La stipula del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento dell'appalto.

Articolo 17 - Clausola di salvaguardia

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente procedimento, prima della stipula della Convenzione, qualora se ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo le Ditte partecipanti alla procedura di gara, possano vantare dei diritti nei confronti del Comune di Santa Giusta.

Articolo 18 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato Italiano.

Santa Giusta, 24.10.2018

Il Responsabile del Servizio Sociale
Ass. Soc. Dott.ssa Susanna Serra